

Sospensione delle attività di rimozione di materiale inerte misto a rifiuti e di coltivazione mineraria di una cava e risarcimento danni

T.A.R. Basilicata, Sez. I 10 marzo 2025, n. 169 - Donadono, pres.; Mastrantuono, est. - Cava La Pedicara di Santagata & C. S.n.c. (avv.ti Ricciardi, Buscicchio) c. Regione Basilicata (avv. Possidente).

Cave e torbiere - Cave - Sospensione delle attività di rimozione dei rifiuti e di coltivazione mineraria di una cava - Materiale inerte della cava mescolato con rifiuti derivanti dall'attività di demolizione e costruzione, materiale plastico, metallo, pneumatici, misti di natura urbana, RAEE, fusti anche pieni ed amianto non compatibile con lo scopo dell'attività estrattiva.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

La ditta Cava la Pedicara di Santagata & C. S.n.c. con istanza del 20.2.2006 presentava il progetto di coltivazione mineraria della Cava, sita sui terreni, di proprietà del Comune di Balvano, foglio n. 25, particelle nn. 12 e 32, e foglio n. 26, particelle nn. 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 258 e 259, della località La Pedicara del Comune di Balvano, chiedendo alla Regione Basilicata il giudizio di compatibilità ambientale ex L.R. n. 47/1998: tale istanza veniva accolta con Del. G.R. n. 1989 del 19.12.2006 per la durata di 10 anni.

Successivamente, con Del. G.R. n. 287 del 6.4.2018 ha approvato il progetto di prosecuzione ed ampliamento della coltivazione mineraria della predetta Cava per altri 9 anni, autorizzando l'estrazione di circa 3.600.000 mc. di materiale inerte, articolata in 3 Fasi successive di 3 anni, ognuna delle quali suddivisa in 3 lotti (cioè per un totale di 9 lotti), "secondo splateamenti successivi con inizio dalla parte più alta della Cava fino a raggiungere la quota del piazzale di lavorazione in corrispondenza dell'ingresso del sito" (cfr. il primo capoverso dell'istanza della ditta Cava la Pedicara di Santagata & C. S.n.c. ex art. 6, comma 9, D.Lg.vo n. 152/2006 del 21.2.2022).

Poiché nei lotti nn. 1, 2 e 3 della Fase 1, cioè nella parte più alta della Cava in questione, erano stati rinvenuti nell'anno 2019 numerosi rifiuti, denunciati dalla stessa ditta Cava la Pedicara di Santagata & C. S.n.c. (precisamente rifiuti misti urbani, pneumatici, elettrodomestici, fusti anche con diluenti, bottiglie di vetro e sacchi contenenti lana: cfr. il verbale di sopralluogo congiunto del Settore Ambiente della Provincia di Potenza e dell'Ufficio Geologico della Regione Basilicata del 17.1.2023), tale ditta con istanza del 21.2.2022 ha chiesto alla Regione Basilicata la valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6, comma 9, D.Lg.vo n. 152/2006, della modifica del suddetto progetto di coltivazione mineraria della cava, mediante la realizzazione della Fase 2, costituita dai lotti nn. 4, 5 e 6, prima della Fase 1, costituita dai lotti nn. 1, 2 e 3, "in attesa della caratterizzazione del materiale ritrovato", in quanto "la fase 2 può avere una sua autonoma coltivazione, proseguendo dall'alto verso il basso, mantenendo la stessa inclinazione del versante, in prosecuzione delle gradonature esistenti, da quota 713,00 m. fino al gradone a quota 691,00 m."

Il procedimento è stato sospeso dal Dirigente dell'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata con atto del 2.11.2022, in quanto, in seguito al ritrovamento dei suddetti rifiuti nei lotti nn. 1, 2 e 3 della Fase 1, la Cava era stata sequestrata dall'Autorità Giudiziaria.

Dopo la revoca del provvedimento di sequestro, in data 17.1.2023 i funzionari del Settore Ambiente della Provincia di Potenza e dell'Ufficio Geologico della Regione Basilicata hanno redatto il già citato verbale di sopralluogo congiunto.

Successivamente, il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Potenza con note del 27.1.2023 e del 7.2.2023, dopo aver precisato che i suindicati rifiuti erano mescolati al materiale inerte per un volume di 25.000/30.000 mc. ed evidenziato "le ragioni d'urgenza, considerato il periodo trascorso", ha comunicato all'Ufficio regionale Compatibilità Ambientale "che nulla osta alla ripresa delle attività di coltivazione della Cava, fatta salva ogni valutazione di competenza di codesta Autorità procedente, purché le stesse non incidano negativamente sulle attività di caratterizzazione" dei rifiuti, demandate dal Comune di Balvano ad un professionista.

Con la relazione tecnica, trasmessa all'Ufficio regionale Compatibilità Ambientale in data 22.3.2023, il professionista, incaricato dal Comune di Balvano, ha ritenuto il materiale inerte della Cava, mescolato con i "rifiuti derivanti dall'attività di demolizione e costruzione, di materiale plastico, di metallo, pneumatici, misti di natura urbana, RAEE, fusti anche pieni ed amianto", pari ad un volume di "circa 30.000 mc.", sito nei lotti nn. 1, 2 e 3 della Fase 1, "non compatibile con lo scopo dell'attività estrattiva".

Pertanto, il Dirigente dell'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata:

-prima con nota prot. n. 89731 del 21.4.2023 ha riscontrato negativamente la suddetta istanza della ditta Cava La Pedicara di Santagata & C. S.n.c. del 21.2.2022, volta ad ottenere la valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9, D.Lg.vo n. 152/2006 della modifica del progetto di coltivazione mineraria della cava in discorso, mediante la realizzazione anticipata della Fase 2, costituita dai lotti nn. 4, 5 e 6, rispetto alla Fase 1, costituita dai lotti nn. 1, 2 e 3, invitandola "a

presentare un progetto più aderente allo stato dei luoghi, con l'esclusione della parte interessata dai rifiuti" (rinvenuti nei lotti della Fase 1), "da assoggettare a procedura di compatibilità ambientale ai sensi del D.Lg.vo n. 152/2006", atteso che: 1) la rimozione del materiale inerte misto a rifiuti (pari a circa 30.000 mc.) doveva essere effettuata "fino al raggiungimento della quota alla quale non risulteranno più rifiuti e che, raggiunta la quota di solo materiale inerte, quest'ultimo" avrebbe dovuto essere "sottoposto ad ulteriori analisi per la verifica dell'eventuale contaminazione del terreno naturale"; 2) tale attività "non risultano compatibili con le attività minerarie"; 3) "per la modifica proposta, di inversione delle fasi di coltivazione, non possono determinarsi tempi certi, considerato che l'attività da svolgersi (dalla rimozione dei rifiuti alla bonifica dell'area ed all'eventuale verifica delle CSC) non ha una durata definita"; 4) "la modifica proposta determina la necessità di redazione di una nuova soluzione progettuale, definita in termini temporali e spaziali, dovendosi per le ragioni su esposte escludersi le aree interessate dalla presenza di rifiuti";

-e poi con nota prot. n. 90599 del 24.4.2023 ha diffidato la ditta Cava La Pedicara di Santagata & C. S.n.c. "dal proseguire la coltivazione della cava, in difformità dal progetto autorizzato".

La ditta Cava La Pedicara di Santagata & C. S.n.c. ha impugnato le predette note del Dirigente dell'Ufficio regionale Compatibilità Ambientale prot. n. 89731 del 21.4.2023 e prot. n. 90599 del 24.4.2023 con il Ric. n. 360/2023, che è stato respinto da questo Tribunale con la Sentenza n. 11 del 15.1.2024, passata in giudicato, perché non appellata.

Successivamente, la ditta Cava La Pedicara di Santagata & C. S.n.c. ha presentato un nuovo progetto, con riferimento al quale la Regione Basilicata con nota del 14.3.2024 ha concesso il termine di 15 giorni per la presentazione della documentazione richiesta.

Ma con provvedimento prot. n. 64497 del 19.3.2024 il Dirigente dell'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata, dopo aver richiamato la segnalazione dei Carabinieri Forestali del 19.3.2024, ha disposto la sospensione delle attività di rimozione dei rifiuti e di coltivazione mineraria della cava in questione fino all'approvazione del nuovo progetto.

Pertanto, la ditta Cava La Pedicara di Santagata & C. S.n.c. con il presente ricorso, notificato il 17.7.2024 e depositato nella stessa giornata del 17.7.2024, ha chiesto la condanna della Regione Basilicata al risarcimento dei danni, derivanti dalla predetta sospensione, disposta con il provvedimento prot. n. 64497 del 19.3.2024, quantificati in € 288.888,00.

Si è costituita in giudizio la Regione Basilicata, sostenendo l'infondatezza del ricorso.

All'Udienza Pubblica del 5.3.2025 il ricorso è passato in decisione.

Prescindendo dall'omessa impugnazione del suddetto provvedimento prot. n. 64497 del 19.3.2024 entro il termine decadenziale di impugnazione di 60 giorni ex art. 29 cod. proc. amm., l'azione risarcitoria proposta è infondata.

Infatti, poiché, come accertato dai Carabinieri in data 15.3.2024, la ricorrente ha continuato ad effettuare la coltivazione mineraria nei lotti nn. 1, 2 e 3 della Fase 1, non può ritenersi illegittimo il provvedimento di sospensione prot. n. 64497 del 19.3.2024 dopo la suddetta diffida prot. n. 90599 del 24.4.2023, la cui impugnazione è stata respinta da questo Tribunale con la Sentenza n. 11 del 15.1.2024, tenuto pure conto dell'art. 29, comma 2, lett. b), D.Lg.vo n. 152/2006.

Al riguardo, va, altresì, rilevato che con successiva Determinazione n. 406 dell'8.4.2024 l'Ufficio regionale Compatibilità Ambientale ha ritenuto di non assoggettare a VIA il nuovo progetto di coltivazione ridotta della cava di cui è causa, con l'esclusione della parte interessata dai rifiuti, accogliendo l'istanza dalla ricorrente ex art. 6, comma 9, D.Lg.vo n. 152/2006 del 2.4.2024, specificando che sull'autorizzazione, di esecuzione del progetto, risultava necessario acquisire il parere dell'Ufficio regionale Difesa del Suolo, Geologia e Attività Estrattive.

A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

(Omissis)